

	<p>TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Soud prvního stupně Evropských společenství DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT CHÉADCHÉIMENNA GCOMHPHOBAL EORPACH TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA</p>	<p>EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága IL-QORT TAL-PRIMI ISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT</p>
--	--	---

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 104/06

14 dicembre 2006

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a. / Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE CONFERMA IN GRAN PARTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE HA SANZIONATO UNA SERIE DI INTESE SUL MERCATO BANCARIO AUSTRIACO (CLUB LOMBARD)

Fatta eccezione per l'ammenda inflitta alla Österreichische Postsparkasse AG, che viene ridotta da 7,59 milioni di euro a 3,795 milioni di euro, le ammende irrogate dalla Commissione erano giustificate e appropriate

Con decisione 11 giugno 2002¹, la Commissione ha constatato la partecipazione di otto banche ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato bancario in Austria. Essa contesta alle banche di cui trattasi di aver istituito quello che identifica come il «club Lombard», vale a dire un insieme di riunioni regolari nell'ambito delle quali tali banche concertavano il proprio comportamento in merito ai principali parametri della concorrenza. La Commissione ha inflitto alle banche ammende per un importo complessivo di 124,26 milioni di euro.

Le stesse banche hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. Esse non contestano la loro partecipazione all'intesa, ma domandano l'annullamento della decisione o la riduzione degli importi delle ammende, deducendo l'erroneità, sotto alcuni aspetti, della valutazione operata dalla Commissione.

Il Tribunale conferma in gran parte la decisione della Commissione.

Sulle domande di annullamento della decisione

¹ Decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.571/D-1, Banche austriache – «club Lombard») (GU 2004, L 56, pag. 1).

Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, non rilevi accertare se ciascuna delle riunioni regolari abbia pregiudicato il commercio interstatale, e che la Commissione potesse legittimamente tener conto del **potenziale effetto cumulato dell'insieme delle riunioni**. Non essendo contestato che tale intesa globale ha coperto l'intero territorio austriaco, vi è, secondo il Tribunale, una forte presunzione che tale intesa abbia avuto l'effetto di consolidare le compartimentazioni del mercato austriaco, ostacolando così gli scambi intracomunitari. Le banche non sono riuscite a sovvertire tale presunzione, tenuto conto del fatto che le concertazioni implicavano quasi tutti gli istituti di credito in Austria ed un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari.

Sulle domande di riduzione delle ammende

Il Tribunale ricorda che ad esso spetta, nell'ambito del controllo di legalità della decisione impugnata, verificare, da un lato, se la Commissione si sia avvalsa della propria discrezionalità conformandosi agli «orientamenti»² diretti a precisare i margini di tale discrezionalità in sede di fissazione dell'importo delle ammende e, d'altro lato, nel caso ci si sia discostati da tali regole, verificare se ciò sia giustificato e sufficientemente motivato. Tuttavia, né la discrezionalità della Commissione né gli orientamenti pregiudicano l'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza anche di merito.

In primo luogo, il Tribunale conferma la qualificazione dell'intesa come «molto grave», operata dalla Commissione, in quanto le intese sui prezzi sono tra le infrazioni molto gravi per loro natura e in quanto la gravità dell'infrazione è rafforzata, nella fattispecie, dall'importanza del settore bancario per l'insieme dell'economia nonché dall'entità delle concertazioni. La Commissione è inoltre legittimata a dedurre dall'attuazione degli accordi che essi avessero effetti reali sul mercato in questione, in quanto i prezzi concordati fungevano da base per la fissazione dei prezzi di transazione, così limitando il margine di negoziazione dei clienti finali. Infine, nel caso di specie, la qualificazione dell'infrazione come molto grave non viene meno per le dimensioni limitate del mercato geografico.

Quanto al calcolo dell'importo delle ammende inflitte, **il Tribunale conferma in gran parte l'impostazione seguita dalla Commissione**, in particolare la classificazione delle banche secondo categorie, in funzione delle loro quote di mercato, ai fini della determinazione degli importi di partenza, sulla base dei quali sono state calcolate le ammende individuali.

In particolare, per quanto riguarda la classificazione in categorie delle tre banche Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG e Österreichische Volksbanken AG, il Tribunale dichiara che la Commissione era legittimata a prendere in considerazione il fatto che queste tre banche svolgevano un ruolo di istituto centrale (cosiddette «società capogruppo» nella lingua corrente) dei gruppi bancari decentralizzati delle casse Raiffeisen, delle casse di risparmio e delle banche popolari, e, pertanto, ad attribuire a ciascuna di loro la quota di mercato del rispettivo gruppo. Il Tribunale reputa che tale approccio fosse necessario per giungere ad una valutazione corretta

² Comunicazione della Commissione – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (98/C 9/03).

dell'effettiva capacità delle società capogruppo di falsare la concorrenza, nonché del peso specifico del loro comportamento illecito.

Il Tribunale ritiene, peraltro, che l'importo di partenza fissato dalla Commissione sia errato per quanto riguarda la Österreichische Postsparkasse AG, atteso che la Commissione, nel calcolare la quota di mercato attribuita a tale banca (che comprendeva anche la quota di mercato di un'altra banca con la quale essa aveva realizzato una fusione nel 1998 e della quale le veniva imputato il comportamento), si era fondata su documenti non sufficientemente attendibili. I dati disponibili nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non consentivano di dimostrare che tali istituti disponessero, nel periodo dell'infrazione, di una quota di mercato pari a quella constatata dalla Commissione. **Di conseguenza, l'importo finale dell'ammenda inflitta alla Österreichische Postsparkasse AG per la sua partecipazione al «club Lombard» è ridotta a 3,795 milioni di euro.**

Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione

In risposta al ricorso proposto dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, la Commissione ha chiesto al Tribunale di aumentare l'importo dell'ammenda inflitta a tale impresa in quanto aveva contestato per la prima volta dinanzi al Tribunale l'esistenza di una parte degli accordi, segnatamente quelli vertenti su operazioni transfrontaliere. Il Tribunale dichiara che una maggiorazione della sanzione non è appropriata, considerata l'importanza minima degli elementi contestati, e ciò tanto nella sistematica della decisione impugnata quanto ai fini della predisposizione, da parte della Commissione, delle proprie difese, che non è stata particolarmente ostacolata dal comportamento della banca stessa. **Di conseguenza, il Tribunale respinge anche la domanda riconvenzionale della Commissione.**

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PL, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-T-259/02-T-264/02 e T-271/02>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*